CAMERA DEI DEPUTATI N. 347-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

nella seduta del 17 febbraio 1949

Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità

Presentata alla Presidenza il 6 maggio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame si propone di facilitare la concessione di aiuti creditizi ad imprese industriali danneggiate da pubbliche calamità (alluvioni, frane, cicloni od altri dannosi eventi atmosferici o terrestri).

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge si rileva che sostanzialmente si tratta:

a) di fare assistere le anticipazioni che verranno effettuate da istituti di credito di diritto pubblico e da enti esercenti il credito mobiliare a favore delle imprese industriali danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, dalla garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo;

b) di far concorrere lo Stato nel pagamento degli interessi percepiti sulle anticipazioni predette, mediante un contributo nella misura massima del 2 per cento annuo, per un periodo di non oltre quattro anni;

c) di garantire le anticipazioni come sopra effettuate con privilegio speciale sul complesso o su parte dei beni dell'azienda danneggiata;

d) di concedere particolari esenzioni fiscali;

il tutto analogamente a quanto è stato predisposto con il regio decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per le industrie distrutte o danneggiate dalla guerra.

La Commissione dopo avere approvato la questione di principio e cioè l'opportunità di particolari provvidenze a favore di imprese industriali distrutte o danneggiate da pubbliche calamità, è passata all'esame dei singoli articoli del disegno di legge apportando ad essi alcune modifiche al fine di meglio precisare la portata del provvedimento legislativo.

Tralasciando di indicare le modifiche di pura forma (ultima alinea dell'articolo 1 e quinta dell'articolo 2 del testo ministeriale) la Commissione ha ritenuto:

all'articolo 1:

precisare che le anticipazioni devono essere concesse ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti. Le anticipazioni non devono perciò servire a necessità di gestione, tanto meno di una gestione passata. Il provvedimento in esame tende, a far riprendere per ragioni economiche e sociali, la produttività interrotta da pubbliche calamità e perciò i finanziamenti devono essere utilizzati per riattivare o ricostruire impianti danneggiati o distrutti intendendo per impianti: gli immobili, i macchinari e gli utensili;

stabilire che lo Stato da la garanzia entro i limiti del 70 per cento della perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti, e ciò in analogia con altri provvedimenti similari già approvati.

Questa limitazione inoltre permetterà di ampliare, pur tenendo ferma la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, l'importo dei finanziamenti che saranno effettuati dagli istituti di credito di diritto pubblico e dagli enti esercenti il credito mobiliare;

all'articolo 2:

permettere, alla scadenza del periodo per il quale è stato assegnato il concorso nel pagamento degli interessi, di consolidare le anticipazioni secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dall'inizio del consolidamento. Ciò per dare modo alle imprese industriali di ammortizzare il proprio debito con una certa gradualità ed evitare così difficoltà finanziarie che altrimenti potrebbero pregiudicare la vita economica delle aziende.

La Commissione ha pure approvato che il credito derivante dalle predette anticipazioni sia assistito dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075; e che ai finanziamenti devono considerarsi estesi, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, le condizioni e modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 (e successive modificazioni ed aggiunte) compresa quella di cui all'articolo 2 del citato decreto.

A partire dall'esercizio 1949-50 dovranno essere pertanto iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le somme necessarie all'attuazione della presente legge.

La Commissione ritiene che così emendato, il disegno di legge possa essere presentato alla Camera per l'approvazione.

FASCETTI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Il Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad istituti di credito di di-

di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di lire 1 miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali danneggiate o distrutte da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonché il concorso negli interessi di cui all'articolo 2.

ART. 2.

Lo Stato potrà concorrere, per un periodo di non oltre 4 anni, nel pagamento degli interessi posticipati sulle anticipazioni di cui all'articolo 1 nella misura massima del 2 per cento annuo.

Il credito derivante dalle predette anticipazioni è assistito dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni, condizioni e modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire 1 miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonché a concorrere negli interessi di cui all'articolo 2.

ART. 2.

Identico.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia stata rimborsata, potrà essere consolidata secondo le norme previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dall'inizio del consolidamento.

Il credito derivante dalle predette anticipazioni è assistito dal privilegio speciale previsto dagli articolo 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

Ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le esenzioni fiscali, condizioni e modalità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della nazione.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.